

N. R.G. 20489/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott.ssa [REDACTED]	Giudice rel.
dott. [REDACTED]	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. . 20489/2018 promossa da:

[REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] (CUI 00IS8U9),
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea, presso il cui studio in Roma
via Principe Umberto 27/29, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 20.03.2018 [REDACTED] cittadino [REDACTED]
[REDACTED] ha impugnato il provvedimento emesso il 29.09.2017 e notificato il
07.03.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di
rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo in via principale il
riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione
sussidiaria ovvero il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari o, in
ultima istanza, il diritto d'asilo ex art.10 comma 3 della Costituzione.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in
giudizio.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato che era nato e
aveva sempre vissuto a [REDACTED] era musulmano, era il maggiore di dieci fratelli e
i genitori erano morti; che aveva dovuto lasciare la scuola a nove anni per aiutare
il padre a mantenere una famiglia così numerosa, dato che con loro vivevano
anche la nonna e la zia; che aveva lasciato il paese nel 1985 ed era giunto in Italia
con regolare passaporto in cerca di lavoro; che era arrivato con una nave
proveniente da [REDACTED] a [REDACTED] e aveva fatto lavori saltuari in varie città d'Italia
prima di rientrare in [REDACTED] nel 1991 per via della malattia del padre; che dopo la
morte di quest'ultimo, aveva deciso di rimanere nel suo paese fino al 2000 per
stare vicino ai propri familiari; che, per via della difficoltà a trovare un impiego
stabile, era tornato in Italia una seconda volta e aveva iniziato a lavorare al
mercato generale di [REDACTED] dove aveva conosciuto una persona che gli aveva
chiesto di guidare una macchina fino a [REDACTED] in cambio di denaro, ma nell'auto



era nascosta dell'hashish così, quando durante il tragitto era stato fermato dalla polizia, era stato arrestato e aveva scontato circa cinque anni di prigionia; che nel 2005, al mercato di _____ aveva conosciuto l'attuale moglie, con la quale si era sposato nel 2006 e da cui aveva avuto un figlio; che attualmente aveva un regolare contratto di lavoro in quanto assunto dalla moglie, titolare di partita IVA e licenza per lavorare al mercato, e viveva a _____ insieme alla moglie, alla figlia di quest'ultima, nata dal primo matrimonio, ed al figlio di entrambi.

La Commissione Territoriale ha ritenuto le circostanze riferite dal ricorrente non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Nell'audizione innanzi al giudice delegato il ricorrente ha precisato che viveva con la moglie, la quale aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e il figlio che aveva dieci anni, era nato in Italia e frequentava la scuola; che nell'agosto del 2017 avevano aperto un negozio di frutta e verdura con partita IVA a nome della moglie; che quest'ultima aveva un'altra figlia che viveva con loro e frequentava l'Università; che in passato aveva avuto delle piccole condanne per cui aveva scontato la pena.

STATUS DI RIFUGIATO

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

I fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra, non può essere, quindi, accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La vicenda riportata non consente di riconoscere la protezione sussidiaria, chiesta in via subordinata, prevista dal D.L.vo 251/2007. Infatti, in tal caso, difettano i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, giustificanti l'attribuzione della protezione sussidiaria al richiedente, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale. Tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente, il quale ha lasciato il suo paese per ragioni economiche, che a quella del paese di origine del medesimo, ove non sussiste un conflitto interno od una situazione di violenza generalizzata che consenta la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lettera c) D.Lgs n. 251/2007.

PROTEZIONE UMANITARIA.

D'altra parte si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98, considerato che alla fattispecie è



applicabile *ratione temporis* tale disciplina contenuta nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 prel.

Si tratta di una norma di ampia portata, il cui contenuto va dunque di volta in volta definito alla luce del caso concreto.

Potrà, pertanto, riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione.

Deve, infatti, richiamarsi il dettato normativo laddove indica, quale presupposto per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la sussistenza di seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: *"...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."* (ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014).

L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata anche dalla importante pronuncia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: *"...I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche..."*.

In conclusione, la "vulnerabilità" può derivare *"...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale"*, pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero *"può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute...oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà*



ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) .” .

Nel caso in esame il riconoscimento della protezione in questione è giustificato con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali di rispetto della dignità della persona e della vita privata e familiare , indicati nell'art. 8 della CEDU e nell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ; va, infatti, rilevato che il ricorrente si trova sul territorio nazionale insieme alla moglie, [REDACTED] (titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari), alla figlia maggiore di quest'ultima, nata dal suo primo matrimonio, e al figlio minore e che tutto il nucleo familiare è stabilmente inserito in Italia, dove il ricorrente e la moglie svolgono regolare attività lavorativa e i figli frequentano rispettivamente l'università e la scuola elementare (v. documentazione in atti).

Il ricorrente è sposato da 12 anni, la condotta delittuosa per la quale ha scontato la pena risale a circa 18 anni fa, e non risulta che da allora abbia commesso alcun illecito. E' bene inserito socialmente e lavorativamente, il figlio è nato in Italia ed ha sempre qui frequentato le scuole.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza ed il potere dello stato di regolare i flussi migratori.

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non garantisce, in quanto tale, il diritto di entrare o di risiedere sul territorio di uno Stato di cui non si è cittadini e gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare, in virtù di un consolidato principio di diritto internazionale, l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri. Tuttavia, le decisioni prese dagli Stati in materia di immigrazione possono, in alcuni casi, costituire una ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall'articolo 8, paragrafo primo, della Convenzione, soprattutto quando gli interessati possiedono, nello Stato di accoglienza, legami personali o familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di allontanamento(Corte Europea dei diritti dell'Uomo, causa Hamidovic c. Italia, 4 dicembre 2012).

La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea, la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente,



all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite (cfr Sent. Corte Cost n. 202/2013).

Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale.

E' chiaro che nel caso di specie tutto il nucleo familiare è da lungo tempo inserito nel territorio italiano ed anche il figlio minore della coppia non potrebbe che subire un grave danno dall'espulsione del padre o dallo sradicamento dal territorio nel quale è inserito fin dalla nascita, in violazione de la Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'art 3 stabilisce che in ogni procedimento ove siano coinvolti minori (in questo caso indirettamente), debba farsi riferimento al loro superiore interesse.

Si impone, quindi, una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (Corte Costituzionale sentenze n. 202 e 170 e n. 85 del 2013, n. 264 del 2012).

In ragione di quanto esposto si ritiene che il ricorrente abbia diritto ad usufruire di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio , le spese di lite possono essere compensate .

P.Q.M.

Il Tribunale , in composizione collegiale , così provvede :

- dichiara il diritto del ricorrente [REDACTED] alla protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/2008 e ordina la trasmissione degli atti al questore ai sensi dell'art.1 comma 9 del D.L. 113/2018;
- dichiara compensate le spese di lite .

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2018 .

Il Presidente

[REDACTED]

